

## PROCEDURA INGRESSO:

Quando il detenuto fa ingresso in carcere, conclusi gli accertamenti di rito, viene visto dal medico o di turno o del SSP e dalla psicologa dell'istituto per un colloquio di primo ingresso (a tal proposito vi è un modulo apposito), il colloquio viene inserito nel diario clinico.

La psicologa al primo ingresso allega la relazione per eventuale valutazione dei rischi, il medico effettua una prima visita, impronta il diario clinico, effettua anamnesi medica (tramite modulo predisposti dal ministero) dispone una eventuale prima terapia.

Dal colloquio con il detenuto sia il medico sia lo psicologo possono ravvisare un problema di uso di sostanze dalla dichiarazione del detenuto

Se è rilevata una problematica di presunta dipendenza il medico che ha effettuato la rilevazione trasmette la segnalazione all'ufficio matricola per la segnalazione al Ser.T. interno e una minuta resta all'area pedagogica per opportune informazioni. E' competenza dell'area sanitaria interna informare il detenuto della normativa vigente in merito ai benefici previsti per chi usa sostanze stupefacenti e alcoliche. E' questa la fase delicata in cui il detenuto deve decidere se sottoporsi in breve tempo agli esami necessari (urine e prelievo del sangue)

E' l'area sanitaria che dispone l'informativa al Ser.T. interno. Tale informativa viene inviata tramite l'ufficio matricola al Ser.T interno entro cinque giorni dall'ingresso del condannato in istituto.

## APPROCCIO DEL SER.T INTERNO, DIAGNOSI MEDICA, PSICO-SOCIALE

A partire dalla segnalazione il medico del Ser.T. interno mette a punto la diagnosi di dipendenza in base al DM 186/90 . La diagnosi di dipendenza prevede un uso cronico di sostanze, cioè protratto nel tempo e questo viene rilevato attraverso:

- anamnesi ,
- analisi dei liquidi biologici,
- analisi in archivio, se conosciuto, attraverso i certificati o dalle relazioni dei Ser.T. di provenienza, o dagli istituti penitenziari dai quali il soggetto proviene.

Ulteriori elementi per confermare la tossicodipendenza e la cronicità di questa possono essere le notizie sanitarie correlate come ad esempio epatiti o test HIV positivi. Anche una franca astinenza all'entrata ed i relativi sintomi (sudorazione, orripilazione, midriasi) sono utili elementi per la diagnosi di astinenza da oppiacei..

Se il soggetto non è conosciuto da alcun Ser.t o non è più seguito da tempo la diagnosi va ulteriormente accertata sull'esame del capello o dei peli pubici. Tale esame grava economicamente sul soggetto che lo richiede. Vedasi allegato A

L'uso sporadico o unico non protratto nel tempo o intervallato da anni o mesi, comunque non continuativo, non è sufficiente a porre una diagnosi di tossicodipendenza.

Oltre a quello già descritto sopra per la **diagnosi di alcolismo** vanno effettuate le seguenti rilevazioni:

- alcolemia,
- alcoluria
- corredo sintomatologico legato all'uso cronico e relativi esami ematochimici correlati

All'ingresso del detenuto il medico Servizio Sanitario Penitenziario (SSP) rileva quanto descritto sopra attraverso l'analisi del sangue e delle urine ed effettua i primi interventi urgenti e in caso di chiusura del Ser.T. provvede alla continuità terapeutica.

La diagnosi verrà effettuata nell'arco del mese successiva alla segnalazione dell'istituto. Il Ser.T interno invia alla direzione dell'istituto la certificazione di tossico od alcodipendenza. Sarà cura della Direzione dell'istituto consegnare al detenuto la documentazione di cui sopra.

Parallelamente verranno attivati gli interventi del Ser.T interno (i colloqui di servizio sociale e psicologici).

La legge n° 46/06 introduce, inoltre, la definizione di consumatore e tossicofilo e l'obbligatorietà da parte del servizio per le tossicodipendenze di seguire il paziente e prenderlo in carico.

In questi due casi i detenuti, dopo un'analisi di non uso cronico di sostanze vengono informati che non potranno accedere a misure alternative previste per le persone tossico/alcolodipendenti ma comunque, potranno usufruire del supporto terapeutico degli operatori del Ser.T. interno.

*L'assistente sociale del Ser.T.* nell'arco della settimana successiva la segnalazione incontra il soggetto ed inizia ad effettuare:

- anamnesi sociale,
- segnala e contatta l'eventuale Ser.T.. di appartenenza per la continuità terapeutica, Modulo B
- raccoglie informazioni in merito ad eventuali percorsi terapeutici e /o misure alternative trascorse,
- accede al fascicolo personale del detenuto presente all'ufficio matricola.
- Somministra eventuale test ASI (addiction severity index)

Lo *psicologo del Ser.T.* interno nell'arco della settimana dopo la segnalazione effettua:

- colloquio di conoscenza,
- valutazione psicologica,
- somministrazione test
- colloqui di sostegno.
- 

Nell'arco di un mese la persona avrà una prima valutazione psicologica.

Qualora la persona non voglia essere seguita per le problematiche di cui sopra, rilascerà dichiarazione scritta all'assistente sociale del Ser.T interno. Tale manifestazioni di volontà verrà trasmessa all'area pedagogica dell'istituto, entro un mese da quando è stato visto dagli operatori del Ser.T interno.

## **PRESA IN CARICO**

- , risulti essere in trattamento presso un è conosciuto da Ser.T. e aveva un trattamento in corso fuori dall'Istituto, l'assistente sociale del Ser.T. interno mantiene i contatti con il Ser.T. di appartenenza con cui concorda gli interventi. L'obiettivo è di mantenere la continuità terapeutica.Sarà cura del Ser.T interno predisporre e mantenere eventuali contatti con i servizi esterni (C.T e Ser.T)
- Nel caso in cui il detenuto tossico/alcol dipendente risulti essere stato in trattamento presso un Ser.T ma non in trattamento al momento della carcerazione, gli operatori Ser.T. interno

valuteranno la motivazione del soggetto ad iniziare un trattamento e, se così, il Ser.T. interno contatterà per iscritto il Ser.T. di competenza per un eventuale percorso idoneo al soggetto. L'operatore che mantiene questi contatti è l'assistente sociale del Ser.T. interno.

- Qualora il detenuto tossico/alcol dipendente non possa beneficiare di misure alternative, verrà seguito anche dagli operatori del Ser.T. interno nel trattamento intramurario

-

## **MISURE ALTERNATIVE**

### **AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI ( ART 94 dpr 309/90 e L. 46/06)**

- Il Ser.T propone/concorda con il detenuto un trattamento terapeutico esterno
- Il Ser.T consegna al detenuto il programma terapeutico concordato precedentemente che sarà sottoscritto da quest'ultimo per accettazione.
- Il detenuto presenta tutta la documentazione ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94.
- Il particolare:
  - certificato di tossicodipendenza,
  - Dichiarazione del Ser.T di competenza di idoneità al programma,
  - programma terapeutico che può essere di tipo ambulatoriale o residenziale (presso comunità terapeutiche accreditate).

Nel momento in cui il Tribunale di Sorveglianza possiede tutte le informazioni dallo stesso ritenute necessarie valuterà la concessione delle misure alternative. Il Tribunale emetterà un'ordinanza che potrà essere di rigetto o di accoglimento della misura. In quest'ultimo caso saranno indicate le prescrizioni alle quali il detenuto dovrà attenersi. Il detenuto sottoscrive il verbale di affidamento in presenza del direttore o di un suo delegato. Solo dopo la sottoscrizione del verbale il detenuto può essere scarcerato. Dal momento della scarcerazione il soggetto ha l'obbligo di prendere i contatti con l'UEPE entro i termini indicati nell'ordinanza. Da questo punto l'UEPE acquisisce la titolarità del caso e svolge funzione di controllo a sostegno nei confronti del detenuto che ha beneficiato della misura alternativa.

## **DETEZIONE DOMICILIARE**

La misura della detenzione domiciliare è disciplinata dall'art 47 *ter* dell'Ordinamento penitenziario in base ad esso la pena della reclusione, non superiore ai quattro anni - anche residuo di maggior pena- nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza quando si tratta di:

- donna incinta o che allatta la prole, o madre di prole convivente di età inferiore a dieci anni,
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali,
- ultrasessantenni, se inabili anche parzialmente;
- minori di ventuno anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro, di famiglia.

Oltre alle descritte ipotesi specifiche costituenti condizione di legittimità per la misura alternativa in esame, il legislatore, al comma 1 *bis* dell'art. 47 *ter*, ha previsto la generale possibilità di applicazione della detenzione domiciliare per l'espiazione di pene detentive di misura non superiore a 2 anni, anche se costituenti parte residua di maggior pena, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni sopra citate, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova e sempre che tale misura sia idonea nel evitare un pericolo che il condannato commetta altri reati

La sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in attesa che il Tribunale di Sorveglianza decida l'eventuale applicazione della detenzione domiciliare, è prevista dal terzo comma come obbligatoria, nei casi di soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate, che all'atto della condanna si trovano in stato di libertà o agli arresti domiciliari.

Le modalità della detenzione domiciliare sono fissate dal Tribunale di Sorveglianza all'atto della decisione sul provvedimento di detenzione domiciliare. Si tratta delle stesse modalità previste per gli arresti domiciliari e riguardanti la possibilità di assentarsi dal luogo di detenzione in relazioni a particolari esigenze.

Con la *detenzione domiciliare* il provvedimento di scarcerazione viene emesso dalla Procura e la scarcerazione è immediata. Anche in questo caso il soggetto ha l'obbligo di prendere contatti con l'UEPE entro i termini indicati dall'ordinanza.

## ***SEMILIBERTA'*(art. 48)**

Consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Oltre alle descritte ipotesi specifiche costituenti condizione di legittimità per la misura alternativa in esame, il legislatore, al comma 1 *bis* dell'art. 47 *ter*, ha previsto la generale possibilità di applicazione della detenzione domiciliare per l'espiazione di pene detentive di misura non superiore a 2 anni, anche se costituenti parte residua di maggior pena, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni sopra citate, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova e sempre che tale misura sia idonea nel evitare un pericolo che il condannato commetta altri reati.

La sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in attesa che il Tribunale di Sorveglianza decida l'eventuale applicazione della detenzione domiciliare, è prevista dal terzo comma come obbligatoria, nei casi di soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate, che all'atto della condanna si trovano in stato di libertà o agli arresti domiciliari.

Le modalità della detenzione domiciliare sono fissate dal Tribunale di Sorveglianza all'atto della decisione sul provvedimento di detenzione domiciliare. Si tratta delle stesse modalità previste per gli arresti domiciliari e riguardanti la possibilità di assentarsi dal luogo di detenzione in relazioni a particolari esigenze.

La competenza a disporre l'ammissione al regime di semilibertà ed alla relativa revoca spetta al Tribunale di Sorveglianza, il quale è chiamato a valutare l'idoneità, al fine dell'attuazione della misura, dell'attività risocializzante prospettata dall'interessato. Ciò comporta un ampio margine di discrezionalità da parte del giudice e una necessaria, adeguata e approfondita motivazione del provvedimento concessivo o di diniego.

Il provvedimento di semilibertà, *ex art.* 51 dell'Ordinamento penitenziario, può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto "non si appalesi idoneo al trattamento" (art. 51, 1° comma, O.P.) e se il soggetto è condannato per evasione. Infatti è stabilito che, se il soggetto rimane assente per non più di dodici ore senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione (art. 51, 2° comma, O.P.). Qualora l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile per il reato di evasione, che comporta la sospensione del beneficio e all'eventuale condanna segue la revoca.

L'UEPE è referente per quanto concerne l'attività lavorativa (istanza, contratto di lavoro, e modifica) Aiuta il detenuto a presentare in caso di necessità eventuali istanze al Direttore dell'Istituto. Il detenuto seguito dal Ser.T continuerà ad esserlo secondo le indicazioni del programma.

## ***BENEFICI***

## **ART 21 “Lavoro all'esterno”**

L'ammissione al lavoro all'esterno è disposta dalla Direzione dell'Istituto quando ne è prevista la possibilità del programma di trattamento p e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal Magistrato di Sorveglianza.

I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art 15 O.P.. Se il detenuto ammesso allo svolgimento del lavoro all'esterno è seguito dal Ser.T. continuerà ad esserlo secondo le indicazioni contenute nel programma . Il Ser.T. mantiene inoltre i contatti con la ditta presso cui lavora il detenuto anche con visite presso la stessa.

## **ACCESSO DI ALTRI OPERATORI**

Se gli operatori o di strutture pubbliche (altri Ser.T.) o private (Comunità terapeutiche accreditate) chiedono di poter effettuare un colloquio per una migliore valutazione del paziente la procedura è la seguente:

- La domanda viene inviata al Ser.T. interno con richiesta scritta,
- Il Ser.T. interno invia comunicazione al direttore
- Il direttore attiva gli accertamenti e le procedure per l'accertamento dell'idoneità dell'ingresso in carcere, in base all'art 23 X comma del regolamento penitenziario, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dal Ser.T.
- La direzione trasmette l'eventuale autorizzazione al Ser.T che mantiene i contatti con gli operatori di provenienza

## **INTERVENTO ALTRI OPERATORI**

Il servizio sociale UEPE su richiesta del direttore dell'istituto come previsto dall'art 72 comma 5 O.P. viene chiesto di intervenire per un buon esito del trattamento, per i detenuti definitivi.

L' UEPE inizia i colloqui di conoscenza volti al detenuto e alla rete familiare.

Contatta il Ser.T. interno dell'istituto che fornisce informazioni in suo possesso e se necessario contatta il Ser.T. di provenienza.

Tutto questo viene concordato con il Ser.T. interno al fine di non effettuare sovrapposizioni di interventi.

## **DETENTUTI EXTRACOMUNITARI**

### **PREMESSA**

La legislazione italiana distingue tra cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri extracomunitari. L'art. 8 comma 1 del Trattato della Comunità Europea afferma che "è" cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro

Ai cittadini dell'unione sono riconosciuti una serie di diritti fra i quali il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri".

Sono definiti cittadini extracomunitari coloro che non appartengono ad alcun Paese dell'Unione europea, e pertanto non possono beneficiare degli accordi che gli Stati dell'Unione Europea hanno sottoscritto e la cui circolazione, in Italia, è regolata dalla legge n° 40/98 e successive modifiche in materia migratoria.

Con la legge n° 40 vengono riconosciuti, in via esplicita, a tutti gli stranieri, i diritti fondamentali.

Anzitutto il diritto alla salute: sono assicurate, a tutti gli stranieri, compresi gli irregolari e clandestini, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva (art. 33).

Inoltre, si applicano ai suddetti stranieri, le disposizioni di cui al "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" in particolare il Titolo X "servizi per le tossicodipendenze", titolo XI "interventi preventivi, curativi, riabilitativi".

E' garantito l'anonimato allo straniero, non in regola, che ricorre a cure mediche urgenti.

Importante in questo articolo è il comma 5, nel quale si sottolinea che, non può essere segnalato all'autorità di polizia, lo straniero non in regola che faccia ricorso a cure mediche, con l'unica eccezione dei casi che prevedono obbligatoriamente il referto anche per i cittadini italiani .

L'obbligo è disciplinato dagli art. 365 (omissione di referto) e 384 (casi di non punibilità) del codice penale, dall'art. 334 del codice di procedura penale (referto) in base al quale l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria spetta a chiunque, nell'esercizio della professione sanitaria, presta la propria assistenza in casi che presentano i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio



Ma l'obbligo di segnalazione non sussiste nel caso in cui il referto esponga la persona assistita a procedimento penale.

E' questa, una norma che vuole tutelare la salute individuale, ma anche incoraggiare il ricorso alle strutture sanitarie al fine di salvaguardare la salute pubblica.

Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n° 230, concernente il riordino della medicina penitenziaria, stabilisce che gli stranieri detenuti o internati negli istituti penitenziari sono iscritti al servizio sanitario nazionale, limitatamente al periodo di detenzione, prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno.

Nella Circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000 n° 5 è precisato che a seguito del suddetto decreto, la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati, compresa quella di cittadinanza straniera, rientrano nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Tale normativa, dopo aver affermato parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla detenzione.

A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al S.S.N. le funzioni sanitarie con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti.

Nonostante la Legge n° 354 del 1975 preveda l'applicabilità delle norme sul trattamento penitenziario a tutti indifferentemente, di fatto ai detenuti stranieri è difficilmente garantita una condizione detentiva uguale a quella del detenuto italiano con particolare riferimento non al regime detentivo in senso stretto, bensì al cosiddetto impegno rieducativo sintetizzato negli articoli 13 e 15 dell'Ordinamento penitenziario: quali l'istruzione, la religione, i rapporti con il mondo esterno, i rapporti con i propri familiari, con conseguente grave pregiudizio della stessa ammissibilità ai benefici delle misure alternative alla detenzione. I detenuti stranieri, sono tra quei pochi che ancora scontano tutta la pena detentiva in carcere e ciò, sicuramente, contribuisce ad aumentare il loro senso di isolamento.

## **LAVORO INTERNO.**

Elemento fondamentale del trattamento intramurario è sicuramente il lavoro, sia perché permette ai detenuti di occupare il tempo in maniera costruttiva e soprattutto permette loro di garantirsi un minimo d'indipendenza economica. Per gli stranieri questo aspetto diventa ancora più rilevante,

spesso si trovano soli ad affrontare la carcerazione ed in tal senso necessitano di una sia pur limitata occupazione lavorativa capace di potergli fruttare un minimo di reddito, necessario per la loro sussistenza in carcere e per affrontare spese legali e di giustizia.

La normativa vigente detta i criteri per l'ammissione all'attività lavorativa intramurale: occorre assicurare tale possibilità prima ai condannati e agli internati poi ai ricorrenti ed appellanti ed infine agli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere.

La recente circolare del 12 aprile 1999, n° 547671/10 (Detenuti extracomunitari, avviamento al lavoro e rilascio codice fiscale) ha informato che, a seguito di intese col Ministero delle Finanze, può essere rilasciato il codice fiscale a coloro che non siano in possesso di un valido documento di identità e di un regolare permesso di soggiorno, attraverso la presentazione della richiesta, per conto del detenuto, da parte del direttore dell'istituto. Tale richiesta deve essere accompagnata da una attestazione della direzione del carcere recante i dati anagrafici del detenuto che è stato identificato dall'autorità giudicante.

- Anche in questo caso si evidenzia una penalizzazione degli stranieri che potrebbero essere coinvolti e maggiormente interessati a formazioni di altro genere, ad esempio al miglior sfruttamento delle risorse naturali dei loro paesi o ad altri tipi di attività artigianali collegate in qualche modo ai bisogni dei luoghi d'origine, nello specifico, il Ser.T. risulta operare terapeuticamente per il detenuto straniero, a prescindere dal possesso di regolare permesso di soggiorno. A tal proposito, il decreto legislativo 22 giugno 1999 n° 230, recante norme per il “Riordino della medicina penitenziaria”, ha previsto specifiche raccomandazioni per gli immigrati detenuti.

Ogni istituto entra nella sfera di competenza territoriale della Azienda Sanitaria Locale e tutti i detenuti, anche gli stranieri “limitatamente al periodo detentivo”, hanno l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l'esenzione dal pagamento del ticket. L'art. 1, comma 5°, del Decreto legislativo assicura loro “parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia”.

## **AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI**

Le differenze trattamentali emergono, invece, nel caso di stranieri tossicodipendenti che sono in condizioni di poter usufruire dell'affidamento in prova “in casi particolari”: in questi casi i programmi socio-sanitari da seguire richiedono il ricovero all'interno di apposite comunità terapeutiche, ma lo straniero nella quasi totalità dei casi non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto non in regola con il permesso di soggiorno

A tal proposito l'art. 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e il relativo art. 42 del regolamento di attuazione, D.P.R. n° 384 del 1999, affermano l'obbligo e le modalità dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale solo dei seguenti soggetti:

- stranieri regolarmente soggiornati che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- stranieri regolarmente soggiornati o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

Il terzo comma dell'art. 35 del Testo Unico in particolare prevede che, agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), le seguenti prestazioni sanitarie:

- cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali ancorché continuative, per malattia e infortunio;
- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura a essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Qualora un detenuto extracomunitario volesse beneficiare di programmi comunitari è necessario precisare che:

- deve avere la certificazione di tossico od alcolodipendente. Qualora non ne fosse in possesso si procede a quanto sopra descritto (diagnosi),
- se l'extracomunitario non è in grado di attestare la sua tossicodipendenza viene considerato come consumatore. Ha diritto al trattamento sanitario e psicologico solo all'interno del carcere,
- per quanto riguarda l'invio in comunità anche se il detenuto extracomunitario non è in regola, l'onere economico è a carico del ser.t inviante.

## **DETEZIONE DOMICILIARE**

Questa misura alternativa, seppure caratterizzata da finalità essenzialmente umanitarie, assistenziali e dall'assenza di specifiche previsioni a contenuto risocializzante, si configura in un'ottica generale di conseguimento della finalità rieducativa prevista dall'art. 27 della Costituzione. Va poi osservato che, con le modifiche apportate dalla Legge n° 165 del 1998, la detenzione domiciliare ha

accentuato gli aspetti sicuramente più vicini all'ordinaria finalità di reinserimento sociale propria delle altre misure alternative. La circostanza è, infatti, che non sia più limitata alla tutela dei “soggetti deboli”, ma sia applicabile in tutti i casi di pena non superiore ai due anni purché non sussista il pericolo di recidiva, sta a dimostrare che “è volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti familiari ed intersoggettivi, senza incidere negativamente sulle eventuali opportunità di lavoro”.

Nell'ordinanza 27 marzo 2003, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto l'impugnazione avverso il decreto di espulsione, ex art. 16 del Testo Unico sull'immigrazione, come modificato dalla Legge 189 del 2002. Lo straniero ha richiesto che non venisse disposta nei suoi confronti la misura dell'espulsione sul rilievo che era stato ammesso alla detenzione domiciliare. Il Collegio ha ritenuto che “l'ammissione del condannato alla detenzione domiciliare faccia venir meno uno dei presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione dell'espulsione da parte del Magistrato di Sorveglianza”, in quanto “la sanzione alternativa di cui all'art. 16 cit. è prevista solo per i ‘detenuti’ e in mancanza di espressa previsione legislativa non appare corretto estendere la norma anche ai detenuti domiciliari”.

Se la *ratio* della norma in esame fosse quella di espellere dal territorio dello Stato qualunque soggetto sottoposto all'esecuzione di pena anche in forma alternativa, il legislatore avrebbe usato il termine più generale di “condannato” e non quello più specifico di “detenuto”. Secondo il Collegio, va infine osservato “... come l'espulsione finirebbe in questi casi proprio per colpire quegli stranieri in via di rieducazione e già inseriti nel territorio nazionale ponendo profili di dubbia legittimità costituzionale della norma (...). La sanzione finirebbe, infatti, per colpire soggetti la cui assenza di pericolosità così come la possibilità di un loro effettivo e idoneo inserimento nel territorio dello Stato, sono state già positivamente valutate in sede di concessione della detenzione domiciliare e avrebbe l'effetto di porre nel nulla la funzione di rieducazione svolta dalla pena durante la carcerazione, fino ad allora sofferta”. Inoltre l'espulsione verrebbe ad incidere proprio sulla fruizione di un beneficio già concesso, comportandone di fatto la revoca indipendentemente da un comportamento colpevole dell'interessato e ciò in contrasto con il principio di “relativa costituzionalizzazione della tutela delle posizioni giuridiche acquisite nel corso del trattamento penitenziario”, più volte affermato dalla Corte Costituzionale in relazione all'art. 4 *bis* dell'Ordinamento penitenziario.

Il requisito essenziale per essere ammessi alla misura alternativa della detenzione domiciliare è dimostrare di avere una dimora dove scontare il resto della detenzione. Una volta ammesso al beneficio l'amministrazione penitenziaria viene sollevata da qualsiasi obbligo di mantenimento,

cura e assistenza medica del condannato. Ciò significa che il detenuto deve essere in grado di provvedere a se stesso, altrimenti la misura non potrà essere concessa

Per i detenuti stranieri privi del permesso di soggiorno riuscire ad ottenere un contratto di locazione appare difficile visto che si tratta di detenuti irregolari. Pertanto essi non saranno in grado di dimostrare al Tribunale di Sorveglianza di avere una dimora dove scontare la misura.

Una prassi a parte segue l'applicazione della detenzione domiciliare per i "rom", con un ulteriore distinguo se si tratta di zingari stanziali o meno, e se risiedono in campi riconosciuti dal Comune oppure in campi abusivi. Nel caso dei nomadi stanziali residenti nei campi legali, il Tribunale di Sorveglianza non incontra ostacoli alla concessione del beneficio, si tratta di persone che hanno un radicamento domiciliare uguale a quello degli autoctoni; contrariamente a quelli non stanziali e dimoranti in campi provvisori per i quali l'applicazione della misura è esclusa per l'assoluta precarietà della abitazione, spesso si tratta di roulotte dove i condannati dovrebbero trascorrere quasi l'intera giornata, ubicate in posti non sempre certi.

La cosa diventa difficile quando i campi sono assolutamente irregolari

## **SEMILIBERTA'**

Con riferimento alla misura della semilibertà, interessante è l'orientamento della Corte di Cassazione che nel febbraio 1982, affermando l'applicabilità anche agli stranieri delle misure alternative alla detenzione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario colpito da provvedimento di espulsione a pena espiata, a cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano, aveva negato l'ammissione alla semilibertà adducendo che "... non sarebbe neppure ipotizzabile il reinserimento del richiedente nella società". La Cassazione sez. I, con sentenza n° 315 del 26/2/1985 e sentenza n° 964 del 5/7/1982 ha sostenuto che l'espulsione a fine pena, non contrasta con le finalità di graduale reinserimento nella società, propria della semilibertà "poiché la risocializzazione deve intendersi in senso sopranazionale", ciò che importa non è tanto l'ambito territoriale della società nella quale verrà operato il tentativo di reinserimento del soggetto, quanto che questi, dimostrandosi idoneo al trattamento rieducativo appaia suscettibile di "recupero sociale nel contesto del consorzio civile, quale elemento dell'intera comunità internazionale".

A fondare la piena legittimità della posizione assunta dalla Cassazione, è sufficiente il dettato costituzionale quando, statuendo che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non discrimina tra connazionali e stranieri. Inoltre il diritto del detenuto straniero, anche se soggetto ad

espulsione a fine pena, ad un idoneo trattamento rieducativo non è per niente differente rispetto a quello di tutti gli altri condannati; non può considerarsi l'espulsione misura interdittiva della funzione rieducativa della pena

In seguito all'emanazione della circolare del Ministero del Lavoro n° 27 del 15 marzo 1993, al detenuto straniero, anche privo di valido permesso di soggiorno, viene rilasciato “un apposito atto di avviamento al lavoro”.

Tale atto ha validità limitata al tipo di attività lavorativa e non costituisce titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso. Attraverso questa circolare è concesso ai detenuti extracomunitari di poter effettuare attività lavorativa, in regime di semilibertà o affidamento in prova al servizio sociale, anche in mancanza di permesso di soggiorno. Grazie a questo provvedimento si è, in parte, attenuata quella disparità di trattamento che non permetteva ai detenuti extracomunitari, privi di regolare permesso di soggiorno, di poter effettuare alcuna attività lavorativa, oltre alle difficoltà oggettive a trovare un lavoro.

## **LAVORO ALL'ESTERNO**

Non risulta essere causa ostativa all'applicazione del beneficio, il mancato possesso del permesso di soggiorno, in quanto a seguito dell'emanazione della circolare del Ministero del Lavoro n° 27 del 15.3.1993, trasmessa alle Questure mediante la circolare del Ministero dell'Interno del 2.3.1994 n° 8, la quale stabilisce che i cittadini stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno “sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del Tribunale di Sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro esterno”

Sulla base di questo principio, la circolare n° 27 del 1993 stabiliva che i Dipartimenti Provinciali del Lavoro dovevano rilasciare “un apposito atto di avviamento al lavoro (...) prescindendo dalla iscrizione nelle liste di collocamento e dal permesso di soggiorno”.

Il predetto atto doveva avere validità limitata al tipo di attività lavorativa e al periodo indicato nel provvedimento e “non costituirà titolo valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso”.

Successivamente il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio immigrazione e Polizia di frontiera- ha emanato la circolare n° 300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV. del 2.12.2000, con la quale ha chiarito che “in riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere

attività lavorativa all'esterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno ad *hoc* per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituire *ex se* un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale". Tale circolare precisava che "la possibilità per gli stranieri di cui trattasi, di svolgere attività di lavoro all'esterno del carcere è stata disciplinata dalla circolare n° 27 del 1993 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la quale è stato chiarito che è sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli Uffici provinciali del lavoro, di validità limitata al tipo di attività lavorativa e a quel periodo indicato nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio *de quo*".

La Legge Bossi-Fini all'art. 18, comma 12, afferma che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"

Tuttavia occorre fare riferimento a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia che, con due note del 15.02.1999 prot. 545497 e del 16.03.1999 prot. 547899 - Div. IV sez. trattamento e lavoro - aveva stabilito che "... il divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, non riguarda i detenuti extracomunitari che vengono ammessi al lavoro all'interno del carcere. Ciò in considerazione del fatto che il lavoro penitenziario presenta natura e caratteristiche proprie rispetto a quello ordinario. Per quanto concerne invece, il collocamento dei detenuti extracomunitari all'esterno del carcere ed alle dipendenze di terzi il problema della necessità del permesso di soggiorno è già stato affrontato nel 1993 (circolare Ministero Lavoro n° 27 del 1993)".

La *ratio* di tale disposizione è da individuarsi nel fatto che i detenuti extracomunitari sono comunque obbligati a permanere sul territorio italiano in virtù di un provvedimento giurisdizionale, il problema relativo al possesso del permesso di soggiorno può considerarsi superato in quanto le disposizioni contenute nella circolare suddetta appaiono tuttora applicabili, visto che l'art. 22, novellato, del Testo Unico 286/98 non sembra possedere carattere innovativo.

## **LE DIMISSIONI**

Sono disciplinate dagli art 43 della legge 354/75 e art 88 reg. di esecuzione.

- Sei mesi prima dell'uscita dalla Casa Circondariale di Rovigo l'area pedagogica comunica a tutti i referenti l'elenco nomi nativo dei detenuti dimittenti.

- Si procederà ad analizzare i singoli casi sulla base delle informazioni raccolte nella scheda compilata dagli operatori dell'equipe della casa circondariale ed eventuale documentazione allegata.
- Sulla base dei risultati di tale osservazione il gruppo elaborerà il piano degli interventi, secondo le competenze degli enti da coinvolgere nel programma di reinserimento post-detentivo
- Saranno specificati la ripartizione delle competenze di ciascuna parte, la durata complessiva del progetto ed i tempi di ogni fase di intervento.
- Per ogni singolo caso, il gruppo operativo designerà il responsabile del coordinamento del progetto, ferma restando la responsabilità di ciascuna parte per l'uso delle risorse erogate secondo la rispettiva competenza.

**Per i casi di:**

Detenuti extracomunitati tossico/alcol dipendenti senza fissa dimora:

- il servizio per le tossicodipendenze attiva le risorse locali con eventuale attivazione formale,
- comunica al detenuto le risorse presenti sul territorio.

Italiano senza fissa dimora:

-

Italiano e straniero conosciuto e seguito dai servizi territoriali di provenienza:

- il Ser.T mantiene i contatti con l'UEPE e i Ser.T di provenienza,
- L'UEPE contatta il Comune di riferimento del detenuto